

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE
CIVILI STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMI 6 E 7 D.L. 17.3.2020
N. 18, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, ED AI SENSI
DEL D.L. 30 APRILE 2020 N. 28, PER IL PERIODO DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Indice :

I) Premessa

II) Udienze civili in modalità ordinaria per procedimenti ex art. 83 comma 3 lett.

a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti

III) Udienze civili tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) D.L. 18/2020)

IV) Udienze civili tramite collegamento da remoto (art. 83 lett. f) D.L. 18/2020)

V) Disposizione di chiusura

I

PREMESSA

Il Tribunale di Teramo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo

-VISTO l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito in L. n. 27 del 24 aprile 2020, e il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, recanti misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

-CONSIDERATO che la citata normativa ha la finalità di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

-VISTO il comma 7 dell'art. 83 del predetto D.L. n. 18/2020, secondo il quale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, i capi degli uffici giudiziari, sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati, possono adottare, per il periodo emergenziale, linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto o lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

-CONSIDERATO che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera 26.3.2020, ha approvato le linee guida con cui ha invitato i capi degli Uffici giudiziari a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, al fine di individuare modalità condivise;

-CONSIDERATO che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L. n. 18/2020, il provvedimento n. 3413 del 10.3.2020 con il quale ha individuato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

-TENUTO CONTO che, all'esito delle riunioni tra il Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, il Procuratore Generale, i Presidenti dei Tribunali d'Abruzzo, i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali d'Abruzzo ed i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati d'Abruzzo, è stato condiviso a livello distrettuale il testo di un Protocollo uniforme per le modalità di trattazione delle udienze civili da remoto (art. 83 lett. f) D.L. 18/2020), tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) D.L. 18/2020), ferma la possibilità per ciascun capo dell'ufficio giudiziario di indicare nelle linee guida adottate, tenendo conto delle

specifiche esigenze dell'ufficio stesso, quale modalità di trattazione privilegiare in concreto nelle diverse materie;

convengono di stipulare il presente protocollo, che avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino alla fine del periodo emergenziale previsto sino al 31 luglio 2020 e per l'ulteriore periodo emergenziale eventualmente previsto dalla legislazione successiva, con la finalità di indicare le modalità di trattazione delle cause civili che verranno trattate nel periodo successivo all'11 maggio 2020; il presente protocollo è stato elaborato all'esito di una proficua interlocuzione del Presidente del Tribunale di Teramo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ed il Personale amministrativo e le cancellerie, tenuto conto delle Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Consiglio Nazionale Forense, e del modello di protocollo come sopra condiviso a livello distrettuale all'esito della riunione ultima del 28 aprile 2020.

II

UDIENZE CIVILI IN MODALITA' ORDINARIA PER PROCEDIMENTI EX ART. 83 COMMA 3 LETT. A) D.L. 18/2020 E PER QUELLI DICHIARATI URGENTI

I procedimenti previsti dall'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti (ad esempio in materia di *affido di minori e mantenimento minori/coniuge* in casi delicati) - preferibilmente su istanza congiunta delle parti - che richiedono la partecipazione personale delle parti, saranno trattati con modalità ordinaria in aula di udienza che consenta il rispetto della distanza minima di due metri tra ogni persona presente; ciascun partecipante all'udienza dovrà essere munito di *guanti e mascherina*.

In proposito si specifica che:

- 1) Le **udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi** saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; la trattazione potrà avvenire, se non sarà possibile la *trattazione da remoto*, con la predetta *modalità ordinaria*;
- 2) Nei *casi di cui al precedente punto 1)*, se le parti comunicano di aver raggiunto nel frattempo un accordo, si applicheranno le modalità previste per le *procedure consensuali*;
- 3) Le **udienze collegiali in materia di famiglia e persone** saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; qualora le parti rinuncino a comparire personalmente la trattazione avverrà tramite *collegamento da remoto*, altrimenti avverrà con la predetta *modalità ordinaria*;
- 4) Per **ogni altro procedimento** la trattazione in udienza avverrà preferibilmente e ove possibile tramite modalità da remoto o in alternativa con modalità ordinaria.

III

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020

Si ripete che nel protocollo condiviso a livello distrettuale all'esito della riunione del 28 aprile 2020, vengono fissate le modalità di trattazione delle udienze civili da remoto (art. 83 lett. f) D.L. 18/2020) e tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h) D.L. 18/2020), lasciando al capo di ciascun ufficio giudiziario la scelta di privilegiare, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'ufficio stesso, quale modalità di trattazione privilegiare in concreto.

Nel presente protocollo si conviene quindi che saranno trattati con modalità scritta, prevista dall'art. 83 lett. h) D.L. 18/2020, ritenuta preferenziale a quella

da remoto prevista dall'art. 83 lett. f) D.L. 18/2020, con decorrenza dal **12.5.2020**,
i procedimenti con udienze fissate:

- A. per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- B. per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- C. per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- D. per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*;
- E. per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle *sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile*, anche nella fase di *reclamo*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;
- F. per procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi per le modalità di svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di fissazione dell'udienza presidenziale, il *Presidente* inviterà i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza *documento* proveniente delle parti *vidimato* dal difensore contenente le seguenti *attestazioni*: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione*

telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (è allegato modulo di attestazione);

G. i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c., con la precisazione, per tali procedimenti, che la trattazione di quelli di nuova iscrizione avverrà a partire dall'1.7.2020

nonchè

H. i *procedimenti dichiarati urgenti*, su istanza di parte, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

I. i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art. 183 comma 7 c.p.c..

Attività preliminari all'udienza :

1) almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice con apposito provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare alle parti costituite entro 6 giorni, **dispone** che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e invita i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

con il medesimo decreto, nell'ipotesi di cui alla lett. A), **assegna** alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., decorrenti dal giorno successivo all'udienza, e nelle ipotesi E) e G), ove ritenuto necessario, assegna alle parti per il deposito di eventuali note difensive termine di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'udienza; salvo che il giudice non ritenga di provvedere diversamente disponendo il rinvio dell'udienza;

2) la Cancelleria provvederà a **comunicare**, entro il predetto termine di 6 giorni, il citato provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, il giudice potrà: **a) mantenere** la data di udienza già fissata; **b) stabilire** una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; **c) fissare** una data ex novo;
- 4) il provvedimento del giudice sarà **adottato** “*fuori udienza*” successivamente alla scadenza dei termini indicati al precedente punto 1; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata per l’udienza, **verifica** la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1; in caso di omessa comunicazione ad almeno una delle parti provvede a fissare una nuova udienza;
- 6) I difensori **depositeranno** in via telematica, nel termine assegnato ai sensi del punto 1), note scritte, da denominarsi “*note di trattazione scritta*” (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) il mancato deposito della memoria sarà considerato quale mancata partecipazione all’udienza;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice **potrà chiedere** ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le

copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

- 9) il giudice **non** dovrà redigere un verbale di udienza; per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

IV

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Saranno trattati con tale modalità, alternativa a quella, ritenuta preferenziale, prevista dall'art. 83 lett. h) D.L. 18/2020, con decorrenza dal **12.5.2020**, i procedimenti con udienze fissate:

- A. per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*
- B. per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- C. per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- D. per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- E. per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, anche nella fase di *reclamo*
- F. per i procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi, per le modalità di fissazione udienza e svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di adempimenti di cui al successivo *punto 1.4*, i procuratori delle parti depositeranno, altresì, nel fascicolo *documento* proveniente da ciascuna delle parti *vidimato* dal difensore

contenenti le seguenti **attestazioni**: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (in allegato modulo di attestazione)*.

G. i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c., con la precisazione, per tali procedimenti, che la trattazione di quelli di nuova iscrizione avverrà a partire dall'1.7.2020 nonché:

H. i **procedimenti dichiarati urgenti**, su istanza di parte, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di *rinuncia a comparire* delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

I. i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle **richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c.**

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, ora e modalità di collegamento*".

1. I collegamenti da remoto saranno organizzati dal giudice utilizzando, come da provvedimento datato 20.3.2020 del *Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia*, l'applicazione *Microsoft Teams*.
2. Almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento, che la Cancelleria dovrà comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 7 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;
3. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
4. I procuratori delle parti, almeno 4 giorni prima dell'udienza depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo;
5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
6. La Cancelleria provvederà ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

2) Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); i procuratori delle parti dovranno essere muniti del tesserino professionale e le parti di documento di identità, tesserino e documento di identità che dovranno essere esibiti su richiesta del giudice;

2. qualora siano collegati solamente uno o alcuni dei procuratori delle parti, il giudice contatterà quelli assenti telefonicamente sul recapito dai medesimi indicato ai sensi del precedente *punto 1.4*, per verificare se ricorrano le ipotesi di cui al successivo *punto 2.7*, dando atto a verbale di tale attività;

3. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

4. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di

cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

5. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegati da luogo distinto, dovranno **tenere attivata** per tutta la durata dell'udienza la **funzione video**; il giudice **disciplinerà** l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; **è vietata la registrazione dell'udienza**;

6. l'**esibizione di documenti in udienza** potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come tale, mentre il deposito, ove autorizzato dal giudice, dovrà avvenire successivamente nel rispetto della normativa sul PCT;

I difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, appronteranno una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito internet <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica nota comune), e indicheranno al magistrato il codice della/e nota/e.; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di **malfunzionamenti**, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice **inviterà** i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice **dà lettura del verbale di udienza**, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

V

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Le udienze che non si potranno tenere nel rispetto di quanto previsto nella parte seconda del presente protocollo, quelle che non si potranno tenere, anche per ragioni organizzative, tecniche e amministrative, secondo gli schemi di cui alle parti terza e quarta del presente protocollo e delle previsioni di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) e f) del D.L. 18/2020, e comunque quelle che non si potranno tenere nel rispetto delle misure di sicurezza volte a prevenire la diffusione del contagio, verranno rinviate ad una data non antecedente il 31.7.2020 compatibilmente con il ruolo di ciascun Giudice. Allo stesso modo il Giudice potrà provvedere su istanza motivata delle parti, nell'ipotesi in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito o lo scambio degli atti o la partecipazione all'udienza da remoto.

Teramo 7 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale di Teramo : Dott.ssa Angela Di Girolamo

Il Procuratore della Repubblica : Dott. Antonio R.L. Guerriero

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati : Avv. Antonio Lessiani

Angela Di Girolamo
A. Guerriero
Ami